

Verbale di accordo per l'accesso al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito

Il giorno 14.09.2010, in Reggio Emilia

tra

- la Delegazione Aziendale di Credito Emiliano (CREDEM), rappresentata da Paolo Dallari, Giorgio Faietti, Nazzareno Gregori, Massimo Moschetti e Marco Prampolini;
- e
- le Delegazioni Sindacali:
 - FISAC-CGIL rappresentata da Massimo Alloro, Antonio Papà e Alfredo Scognamiglio;
 - FIBA-CISL rappresentata da Stefano De Conti, Sergio Gallo e Marco Sandoni;
 - UGL rappresentata da Donatella Daini e Paolo Tocco;
 - UILCA rappresentata da Luigi Tezzoni;

premesso che

- a. con accordo del 03.08.2007 le Aziende del Gruppo Unicredit e Capitalia e le Organizzazioni Sindacali hanno disciplinato le modalità e le condizioni per l'accesso del personale dipendente, su base volontaria, alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, 1° comma, lett. b) del DM 28/04/2000 n. 158 "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito" nel triennio 2008-2010, entro 60 mesi dalla cessazione e comunque entro il 1° luglio 2015;
- b. in data 27.11.2008 tra Unicredit Group, Unicredit Banca di Roma, Banco di Sicilia, Unicredit Banca, nella qualità di cedenti, Credito Emiliano nella qualità di cessionario e le Organizzazioni Sindacali è stato sottoscritto un accordo sindacale con cui le Parti hanno regolamentato la disciplina normativa ed economica da applicarsi ai n. 195 lavoratori adibiti al ramo d'azienda ceduto dal Gruppo Unicredit a Credito Emiliano;
- c. l'art. 7 dell'accordo del 27.11.2008 dispone che Credito Emiliano subentrerà agli impegni assunti dalle Banche del Gruppo Unicredit in favore dei dipendenti ceduti che abbiano a suo tempo aderito alle forme di incentivazione all'esodo previste dall'accordo sindacale del 03.08.2007 per cui detto personale vedrà perfezionarsi la risoluzione del rapporto di lavoro da parte di Credito Emiliano secondo termini, condizioni, regole e modalità stabiliti dall'accordo del 03.08.2007 che continuerà a trovare applicazione presso la Banca cessionaria;
- d. a tal fine Unicredit Banca di Roma, Banco di Sicilia, Unicredit Banca hanno trasmesso a Credito Emiliano i fondi economici finalizzati all'accesso del personale dipendente, ceduto a Credito Emiliano, alle prestazioni straordinarie del "Fondo di solidarietà";
- e. il D.L. n. 78 del 31.05.2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito nella Legge n. 122 del 30.07.10, ha previsto all'art. 12 (Interventi in materia previdenziale) il differimento delle finestre di accesso al pensionamento con la conseguenza che, per effetto delle nuove disposizioni, alcuni dipendenti di cui alla lett. a. vedranno lo slittamento della propria finestra pensionistica oltre il 1° luglio 2015, termine massimo previsto dall'accordo sindacale del 03.08.2007 per l'erogazione degli assegni straordinari per il sostegno del reddito;

le Parti, al fine di evitare situazioni di disagio ed incertezza a carico dei lavoratori interessati dalle modifiche normative sopra indicate,

convengono quanto segue

1. le premesse formano parte integrante del presente accordo;
2. per i 9 dipendenti di Unicredit Banca di Roma, Banco di Sicilia, Unicredit Banca passati alle dipendenze di Credito Emiliano in data 01.12.2008, a seguito della cessione del ramo d'azienda, che hanno già presentato domanda di accesso alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, 1° comma, lett. b) del DM 28/04/2000 n. 158 - "Fondo di solidarietà"- in conformità all'accordo sindacale del 03.08.2007 e che non hanno ancora avuto accesso al Fondo, si prevede, in deroga a quanto previsto in detto accordo, di differire il termine massimo per l'erogazione degli assegni straordinari per il sostegno del reddito al prossimo 1° luglio 2016, data ultima entro la quale, in base alla normativa vigente, i dipendenti interessati matureranno il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (c.d. finestra);
3. di conseguenza per i dipendenti suddetti i termini di accesso al Fondo di solidarietà sono così differiti:
 - n. 4 al 30.09.2010;
 - n. 1 al 31.10.2010;
 - n. 2 al 30.11.2010;
 - n. 1 al 28.02.2011;
 - n. 1 al 30.06.2011;
4. Credito Emiliano sosterrà gli oneri economici per la permanenza dei 9 dipendenti al Fondo di solidarietà nel periodo successivo a quello originariamente previsto per la decorrenza del trattamento pensionistico, quindi anche oltre il termine dell'01 luglio 2015 e, di conseguenza, per l'erogazione ai soggetti interessati dell'assegno straordinario di sostegno al reddito e di eventuali contributi previdenziali se necessari sino alla maturazione del diritto alla nuova decorrenza del trattamento pensionistico (c.d. finestra).

DELEGAZIONE AZIENDALE

ORGANIZZAZIONI SINDACALI